

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 14/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente),
Gen. Ugo Marchetti (componente),
Cons. Claudio Guerrini (componente relatore),

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 30 marzo 2022 con l'assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare n. 38/21 instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento del 22 febbraio 2022 nei confronti dei licenziati:

- Sig. CICOGNINI Domenico (licenze conc./cond. K n. 338993, cond. K n. 295191);
- Sig. CICOGNINI Ivo (licenze Ass. meccanico K n. 303744, conc. K n. 295185);
- Sig. CHIARI Matteo (licenze conc./cond. K n. 396087, - cond K n. 354073)
- FLOWER RACING ASD (licenza di concorrente persona giuridica K n. 385805), in persona di FIORINI Giacomo.

FATTO

1. In data 20 settembre 2021 è pervenuta alla Procura Federale una memoria del Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi preposto alla gara denominata "RokCup Italia", svoltasi il 18-19 settembre 2021 presso la pista Franciacorta Karting di Castrezzato (BS), con la quale venivano rappresentati i fatti che, il giorno precedente (19 settembre 2021), avevano dato luogo alla decisione del Collegio di infliggere la penalità della esclusione dalla competizione a carico del concorrente Flower Racing Asd e del pilota Cicognini Domenico.

Nella relazione veniva segnalato che, al termine delle prove di qualificazione del 19 settembre 2021, era stata riscontrata, a bordo del *kart* iscritto con pilota il Cicognini Domenico, la presenza di altro conduttore, ovvero del Chiari Matteo, con indosso la tuta del menzionato pilota titolare. Dinanzi al Collegio, i licenziati Fiorini Giacomo (rappresentante del *team* concorrente) e Cicognini Ivo (padre di Cicognini Domenico) avevano ammesso di aver ideato la sostituzione con lo scopo di non precludere al Cicognini Domenico la possibilità di partecipare alla finale



Automobile Club d'Italia
SPORT

internazionale della categoria "Rok Cup".

Nella stessa data del 20 settembre 2021, alla Procura giungeva anche una nota del Cicognini Domenico volta a dimostrare anche documentalmente la sua assenza alle giornate di gara del 18 settembre 2021 (per motivi di lavoro) e dello stesso 19 settembre 2021 (per seri motivi di salute) e, conseguentemente, ad affermare la propria estraneità rispetto alle condotte poste in essere da altri soggetti nel corso dello svolgimento della competizione.

Svolte le indagini del caso, la Procura, ha ritenuto che i comportamenti assunti nella vicenda da tutti i sopra nominati indagati, con le rispettive modalità, fosse lesivo dei principi di lealtà e correttezza nell'attività sportiva, posto che ognuno di loro era consapevole dell'illegittimità dello scambio di persona che veniva attuato e della finalità illecita cui era preordinato. Conseguentemente ha promosso il deferimento dei medesimi soggetti, imputando la violazione degli articoli 7 (Rispetto dei regolamenti), 8.1 (Principio di lealtà) e 8.2 (Divieto di alterazione dei risultati sportivi) del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), rispettivamente, a Cicognini Domenico, Cicognini Ivo e Chiari Matteo a titolo diretto e personale, nonché alla Flowers Racing Asd in persona di Fiorini Giacomo ai sensi dell'articolo 90 (Responsabilità del concorrente), chiedendo l'irrogazione delle sanzioni di mesi 6 (sei) di sospensione e euro 1.000,00 di ammenda per Cicognini Domenico, Chiari Matteo e Flowers Racing Asd in persona di Fiorini Giacomo, nonché delle sanzioni maggiorate di mesi 8 (otto) di sospensione e euro 1.200,00 di ammenda per Cicognini Ivo in virtù della recidiva infraquinquennale (articolo 226 RSN).

2. In data 16 marzo 2022, è stata depositata alla segreteria di questo tribunale Federale la memoria difensiva degli incolpati Cicognini Domenico, Cicognini Ivo e Flowers Racing Asd in persona di Fiorini Giacomo.

La nota ha dato anzitutto conto dei contatti avviati dal rappresentante della difesa con il Pubblico Ministero Avv. Marfisa Luciani per l'accettazione delle responsabilità ascritte a carico di Cicognini Ivo e Flowers Racing Asd in persona di Fiorini Giacomo e per giungere all'applicazione nei loro confronti di sanzioni concordate.

Per quanto concerne Cicognini Domenico, invece, la difesa ha prodotto ulteriore documentazione volta a comprovare che, nella giornata del 19 settembre in cui si sono verificati i fatti dedotti in giudizio, il medesimo si trovasse in altri luoghi e perciò non potesse essere presente nella pista in questione. L'incolpato, inoltre, sarebbe stato completamente all'oscuro dell'azione oggetto di censura, progettata dal padre (Cicognini Ivo) e dal Sig. Fiorini a sua insaputa. Non avendo egli quindi concorso né all'ideazione né alla consumazione del fatto illecito, la difesa ha concluso con la richiesta di assoluzione da ogni addebito.

3. All'udienza in video conferenza da remoto del 30 marzo 2022, partecipano l'Avv. Marfisa Luciani per la Procura Federale, l'Avv. Renato PAPALEO in



Automobile Club d'Italia
SPORT

rappresentanza dei Sigg. Cicognini Domenico e Cicognini Ivo e della Flower Racing ASD in persona di Fiorini Giacomo, nonché l'Avv. Alberto Aliverti in rappresentanza di Chiari Matteo, e sono altresì presenti i deferiti Cicognini Domenico, Cicognini Ivo e Chiari Matteo.

In via preliminare, la Procura comunica di aver raggiunto con la difesa un accordo per l'applicazione delle sanzioni, rispettivamente, di 3 (tre) mesi di sospensione e euro 1.000,00 di ammenda per la Flower Racing ASD in persona di Fiorini Giacomo, nonché di 5 (cinque) mesi di sospensione e euro 1.000 di ammenda per Cicognini Ivo.

La Procura prosegue ritirando l'incolpazione per Cicognini Domenico, chiedendone quindi l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

In ordine alle suddette posizioni, l'Avv. Papaleo conferma i termini dell'intesa chiedendone l'accoglimento da parte del Tribunale, mentre per Cicognini Domenico richiama e conferma le difese e le conclusioni svolte nella memoria di costituzione depositata.

Per quanto concerne l'incolpazione relativa a Chiari Matteo, la Procura si riporta all'atto di deferimento, mentre l'Avv. Aliverti e lo stesso deferito affermano che il giorno della gara incriminata quest'ultimo sarebbe giunto alla pista pochi minuti prima della partenza ricevendo immediatamente dal responsabile del suo *team* Sig. Fiorini l'ordine di guidare il *kart* di Cicognini Domenico. Seppure avvertendo la stranezza della situazione, in quei momenti concitati il medesimo non si sarebbe sentito di contraddire il proprio capo squadra, potendo anche immaginare di essere stato in qualche modo autorizzato a gareggiare con la suddetta vettura. Non avendo quindi avuto il tempo e la possibilità per rendersi conto dell'illiceità della propria condotta, secondo l'Avv. Aliverti il suo assistito dovrebbe essere assolto o, in subordine, beneficiare della riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura.

DIRITTO

1. Questo Tribunale Federale ritiene anzitutto che, tenendo conto anche delle ammissioni provenienti dagli stessi incolpati, non possano esservi dubbi circa gli oggettivi termini di svolgimento degli eventi dedotti in giudizio e in ordine alla loro contrarietà all'ordinamento sportivo.

Il 19 settembre 2021, durante la gara in questione svolta presso la pista Franciacorta Karting di Castrezzato (BS), al volante della vettura iscritta dal concorrente Flower Racing ASD con pilota il Cicognini Domenico non sedeva costui, bensì altro conduttore della stessa scuderia, ovvero il Chiari Matteo. Tale situazione veniva ideata e determinata dal Cicognini Ivo (padre di Cicognini Domenico) e dal Fiorini Giacomo (responsabile della concorrente Flower Racing Asd), i quali, essendo a conoscenza della oggettiva impossibilità per il pilota titolare ad essere presente, miravano in tal modo ad evitare che la registrazione della sua mancata partecipazione alla gara comportasse l'esclusione del medesimo dalle gare finali



internazionali di categoria.

La violazione delle norme federali in tal modo perpetrata è assolutamente evidente, nella specie con riferimento alla mancata osservanza dei vari Regolamenti ACI relativi allo svolgimento delle gare sportive (art. 7 RSN), alla difformità rispetto ai principi di lealtà e correttezza nella prestazione di attività sportive (art. 8.1 RSN), nonché al compimento di atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare (art. 8.2 RSN).

2. Ciò posto, si tratta ora di appurare e valutare le responsabilità rispettivamente addebitabili agli odierni incolpati in ordine ai fatti come sopra riassunti.

2.1 Di nuovo non soccorrono perplessità in ordine, sia alla colpevolezza del Sig. Cicognini Ivo, sia alla imputabilità alla Flower Racing Asd in persona di Fiorini Giacomo delle condotte dei soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 90 RSN che prevede la responsabilità del concorrente per le azioni ed omissioni compiute da chiunque partecipi ad una competizione per suo conto e, in particolare per quanto qui interessa, dai conduttori e da meccanici.

Relativamente a tali specifiche posizioni, questo Tribunale è stato chiamato a valutare i termini dell'intesa raggiunta tra la Procura Federale e gli incolpati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento della Giustizia Sportiva (RGS), per l'applicazione consensuale delle sanzioni di 5 mesi di sospensione e euro 1.000 di ammenda per Cicognini Ivo e 3 mesi di sospensione e euro 1.000 di ammenda per Flower Racing ASD in persona di Fiorini Giacomo, a fronte delle richieste originarie formulate nell'atto di deferimento, rispettivamente, di 8 mesi di sospensione e euro 1.200 di ammenda per Cicognini Ivo e 6 mesi di sospensione e euro 1.000 di ammenda per Flower Racing ASD in persona di Fiorini Giacomo.

Al riguardo, il Collegio, pur ravvisando l'irritualità del procedimento rispetto ai canoni ordinari, reputa comunque corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e considera congrue le sanzioni concordate, soltanto lievemente inferiori rispetto a quelle richieste in sede di deferimento. Di conseguenza, questo Tribunale Federale dichiara l'efficacia dell'accordo concluso nei termini sopra indicati e ritiene in tal modo definito il procedimento relativo al Sig. Cicognini Ivo e alla Flower Racing Asd in persona di Fiorini Giacomo.

2.2 Valutati gli elementi emersi nella fase preprocessuale e nell'odierno dibattimento, il Collegio ritiene invece che non possano riscontrarsi prove sufficienti per attribuire una condotta illecita in capo al Cicognini Domenico. Tale licenziato infatti ha prodotto la documentazione attestante i problemi di salute accusati improvvisamente (visto che il giorno precedente è risultato regolarmente al lavoro) la mattina della gara del 19 settembre 2022, che hanno comportato anche un accesso al pronto soccorso e una successiva prognosi di 5 giorni all'atto della dimissione. Ciò, oltre a offrire una spiegazione alla sua assenza nella giornata finale



Automobile Club d'Italia
SPORT

della gara, rende anche plausibile l'idea che il medesimo non possa aver premeditato o concorso ad architettare lo stratagemma della sua illecita sostituzione in pista, attribuibile invece integralmente agli altri licenziati sopra considerati.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il Collegio ritiene di convenire integralmente con le proposte formulate in udienza di totale proscioglimento del Cicognini Domenico da qualsiasi accusa.

2.3 Merita invece di essere sanzionata il conduttore Chiari Matteo, la cui condotta è anzitutto incontrovertibilmente illecita sul piano oggettivo, essendo consistita nella partecipazione ad una competizione automobilistica senza alcuna forma di iscrizione e in modalità occulta.

Sul piano soggettivo, inoltre, per sostenerne l'incolpazione non è affatto necessario dimostrare che anche lui fosse compartecipe del piano illecito ed antisportivo ideato dai soggetti più sopra considerati, ma è sufficiente affermare che il medesimo sin dall'inizio non poteva non avere la piena consapevolezza della grave irregolarità che stava commettendo, ben sapendo di non aver effettuato alcuna formalità di iscrizione alla gara, né di aver ricevuto la previa convocazione da parte del *team* di appartenenza, e ben conoscendo i rigorosi protocolli e controlli applicati in base alle norme federali in occasione di qualsiasi gara automobilistica, soprattutto al fine di garantire la sicurezza per tutti i soggetti a vario titolo partecipanti e l'incolumità dei piloti, oltre che, ovviamente, per assicurare il regolare svolgimento della competizione sportiva.

A parziale attenuazione della sua colpevolezza può essere soltanto riconosciuto il possibile timore reverenziale nutrito verso il proprio capo di scuderia, che lo avrebbe fatto desistere dal proposito di opporsi alla disposizione ricevuta, nonché la circostanza per cui, nella concitazione di quei momenti immediatamente precedenti all'inizio della gara, non ha avuto la prontezza di verificare con certezza la regolarità di quanto gli veniva richiesto. Di tali considerazioni il Collegio tiene quindi conto disponendo una riduzione delle pene da irrogare rispetto alle richieste avanzate dalla Procura.

PQM

Il Tribunale Federale accoglie l'accordo per l'applicazione concordata delle sanzioni, ai sensi dell'art. 28 RGS, relativamente ai licenziati Cicognini Ivo e Flower Racing ASD in persona di FIORINI Giacomo, e per l'effetto applica le seguenti sanzioni:

- CICOGNINI Ivo (lic. ass. mecc. k 303744 e lic. conc k 295185) 5 mesi di sospensione e 1000 euro di ammenda;
- Flower Racing ASD in persona di FIORINI Giacomo (lic. 385805) 3 mesi di sospensione e 1000 euro di ammenda.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Assolve CICOGNINI Domenico (licenza di conc./cond. n.conc/cond K 338993-
cond 295191) per non aver commesso il fatto.

Dichiara CHIARI Matteo (lic. conc/cond 396087 - cond k 354073) responsabile delle
incolpazioni a lui ascritte e gli applica le sanzioni di 2 mesi di sospensione e 260
euro di ammenda.

Così deciso, in videoconferenza, il 30 marzo 2022.

IL COMPONENTE ESTENSORE
(*Claudio Guerrini*)

IL PRESIDENTE
(*Salvatore Giacchetti*)

Francesco Pantano
IL SEGRETARIO
(*Francesco Pantano*)